

Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 1146 DEL 03/10/2025

Oggetto: RINNOVO ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI E IL SOGGETTO ACCREDITATO SOCIETA' NUOVA SOC.COOP. SOCIALE DI BELLUNO EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITÀ DEL DISTRETTO DI BELLUNO. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026

Il Direttore della UOC Disabilità e Non Autosufficienza, dott.ssa Dott.ssa Milena Guglielminetti proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica svolta dal collaboratore amministrativo dott.ssa Marisa Donadel anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che il Centro Diurno per persone con disabilità si inserisce all'interno della rete dei servizi socio sanitari per la domiciliarità come previsto dalla DGRV n. 1859/2006 che definisce le linee di indirizzo per il sistema della domiciliarità e della residenzialità nell'area della disabilità. Si tratta di un servizio territoriale, rivolto a persone con diversi profili di non autosufficienza, cui fornisce interventi a carattere educativo, riabilitativo ed assistenziale.

Le prestazioni erogate nei Centri diurni per persone con disabilità rientrano tra le linee di intervento finanziate dal Fondo Regionale per la non autosufficienza (L.R. 30/2009) con somme assegnate alle Aziende Ulss per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per la percentuale coperta dal Fondo Sanitario. Non è prevista la compartecipazione da parte delle persone.

La Regione Veneto con la deliberazione n. 912/2022 ha avviato un percorso di riqualificazione del sistema di offerta già disciplinato dalla DGRV n. 84/2007 e dalla DGRV n. 740/2015 intervenendo specificatamente sui livelli di attività residenziali e semiresidenziali delle Comunità alloggio per persone con disabilità. Per tali tipologie di unità di offerta (UDO), è stata prevista una rivisitazione del sistema tariffario, la revisione dello standard assistenziale minimo, l'adeguamento al LEA socio sanitario (art. 34 c. 1 lett. c.) punto 2 del DPCM del 12.01.2017, oltre all'allineamento delle scadenze degli accordi contrattuali al 30.06.2026.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 14.11.2024, la Regione Veneto alla luce dell'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del C.C.N.L. delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale educativo e di inserimento lavorativo ha rideterminato le rette dei Centri diurni per persone con disabilità nei termini di seguito individuati:

Centri diurni per persone con disabilità	quota sanitaria 2025	quota sociale 2025	quota sanitaria 2026	quota sociale 2026
Livello alto	€ 98,05	€ 42,02	€ 98,95	€ 42,41
Livello medio	€ 67,65	€ 28,99	€ 68,30	€ 29,27
Livello basso	€ 49,40	€ 21,17	€ 49,90	€ 21,39

Per tali unità di offerta trova applicazione l'art. 34, comma 3 letter b) del DPCM del 12.01.2017, che prevede un finanziamento pari al 30% della retta totale da parte delle amministrazioni comunali attraverso il bilancio sociale.

Preso atto che con DGRV n. 1438/2047 del 05.09.2017, la Regione del Veneto ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Ulss e i soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 3 della L. R. n. 22/2002 e dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92.

Con deliberazione del Commissario n. 687 del 10.07.2023 sono stati sottoscritti gli accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con scadenza al 30.06.2025, tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e Società Nuova s.c.s – Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie presso i Centri diurni per persone con disabilità sotto specificati insistenti nel Distretto di Belluno:

- Borgo 77 - Via Lungardo, 77 - 32100 Belluno per n. 30 posti;
- Acquarello – Via I. Caffi, 87 – 32100 Belluno per n. 10 posti;
- Intreccio – P.le Residenza , 60 – 32100 Belluno per n. 14 posti;
- Arte in Parte – Via Colle 14-16 – 32100 Belluno per n. 12 posti;
- Altrosenso – Via Insurrezione , 9 - 11 – 32021 Agordo per n. 25 posti;
- Eureka – Via La Cal , 1 – 32020 Limana per n. 4 posti.

Dette Unità di Offerta sono inserite nel Piano di Zona vigente, strumento di programmazione locale, attuativa di quello socio-sanitario regionale.

Richiamata la deliberazione del Commissario n. 1453 del 30.12.2024 con cui sono state recepite le quote di rilievo sanitario e le rette del nuovo sistema tariffario riferito alle Unità di Offerta Comunità alloggio, Centri diurni per persone con disabilità e ai progetti sperimentali di cui alle DGRV n. 739/2015 e DGRV n. 1375/2020 stabilite dalla DGRV n. 1301/2024.

Tenuto conto che la Regione Veneto con nota protocollo n. 331565 del 04.07.2025, acquisita al protocollo aziendale al n. 43304 del 07.07.2025, ha comunicato alle Aziende Ulss del Veneto di procedere alla proroga degli accordi contrattuali relativi ai servizi residenziali e semiresidenziali afferenti all'area della disabilità fino al 31.12.2026, al fine di garantirne la continuità durante il periodo di sperimentazione prevista dall'art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 62 del 03.05.2024 che introduce un nuovo procedimento per la valutazione di base della disabilità, nonché specifiche modalità riguardanti l'attivazione, l'elaborazione, la gestione e il monitoraggio del Progetto di Vita e la presa in carico delle persone con disabilità.

Rilevato che l'Ente gestore Società Nuova s.c.s., a seguito della nota prot. 36215 del 04.06.2025 dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza ha presentato la documentazione richiesta tra cui i progetti di gestione delle Unità di Offerta che risultano agli atti d'ufficio.

Considerato che:

- in data 01.09.2025 presso la sede dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno si sono svolti gli incontri con i rappresentanti dell'Ente gestore accreditato dei Centri Diurni per persone con disabilità Società Nuova s.c.s., in ordine alla discussione del rinnovo degli accordi contrattuali, al fine di dividerne i contenuti, come da verbale agli atti d'ufficio sottoscritto dalle parti;
- I progetti di gestione sono stati valutati positivamente in quanto rispondenti alle esigenze delle persone inserite nei Centri Diurni, alle risorse pubbliche e private e in linea con quanto previsto dalla normativa di settore.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, in applicazione delle quote di rilevanza sanitaria e sociale di cui alla DGRV n. 1301/2024, rimodulate secondo le percentuali di cui alla DGRV n. 740/2015, della programmazione relativa alla stima del numero delle persone che frequentano su base annua i Centri diurni per persone con disabilità, del progetto di frequenza, del numero dei posti convenzionati, si quantifica nei limiti dell'assegnazione delle risorse del Fondo della Non Autosufficienza una spesa presunta complessiva di Euro 1.083.135,00 per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025 di cui Euro 758.205,00 imputati al bilancio sanitario mentre Euro 324.930,00 imputati al bilancio sociale come sotto specificato:

Ente gestore	Centro diurno per persone con disabilità	Indirizzo Centro diurno per persone con disabilità	Importo stimato periodo anno 2025 (dal 01.07.2025 – 31.12.2025)
Società Nuova s.c.s.	Borgo 77	Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno	€ 251.265,00 Bilancio sanitario
			€ 107.678,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Acquarello	Via I. Caffi, 87 – 32100 Belluno	€ 86.000,00 Bilancio sanitario
			€ 36.856,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Intreccio	Vi P.le Residenza , 60 - 32100 Belluno	€ 112.316,00 Bilancio sanitario
			€ 48.132,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Arte in Parte	Via Colle 14-16 – 32100 Belluno	€ 87.679,00 Bilancio sanitario
			€ 37.574,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Altrosenso	Via Insurrezione, 9 - 11 32021 Agordo	€ 193.240,00 Bilancio sanitario
			€ 82.815,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Eureka	Via La Cal , 1–32020 Limana	€ 27.705,00 Bilancio sanitario
			€ 11.875,00 Bilancio sociale

Per l'anno 2026 , si quantifica una spesa stimata di Euro 2.249.465,00 di cui Euro 1.574.615,00 imputati al bilancio sanitario, mentre Euro 674.850,00 imputati al bilancio sociale come sotto specificato:

Ente gestore	Centro diurno per persone con disabilità	Indirizzo Centro diurno per persone con disabilità	Importo stimato anno 2026
Società Nuova s.c.s.	Borgo 77	Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno	€ 522.155,00 Bilancio sanitario
			€ 223.784,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Acquarello	Via I. Caffi, 87 – 32100	€ 175.852,00 Bilancio sanitario

		Belluno	€ 75.366,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Intreccio	Vi P.le Residenza , 60 - 32100 Belluno	€ 228.456,00 Bilancio sanitario
			€ 97.913,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Arte in Parte	Via Colle 14-16 – 32100 Belluno	€ 183.077,00 Bilancio sanitario
			€ 78.462,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Altrosenso	Via Insurrezione, 9 - 11 32021 Agordo	€ 409.960,00 Bilancio sanitario
			€ 175.705,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Eureka	Via La Cal , 1–32020 Limana	€ 55.115,00 Bilancio sanitario
			€ 23.620,00 Bilancio sociale

Visto l'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 ad oggetto Responsabile del Trattamento;

Vista la Legge Regionale n. 22/2002;

Vista la DGRV n. 1301/2024;

Vista la DGRV n. 1438/2017;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno dott.ssa Milena Guglielminetti, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza.

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 24 del 09.05.2025.

DELIBERA

- Di prendere atto delle premesse esposte nella presente deliberazione che qui si richiamano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di approvare i seguenti schemi tipo allegati al presente provvedimento:
 - schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e il soggetto privato accreditato "Società Nuova s.c.s" – Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno erogatore di prestazioni socio sanitarie nei Centri diurni per persone con disabilità di Belluno: U.d.O. Borgo 77 - Acquarello - Intreccio - Arte in Parte e di Agordo: U.d.O. Altrosenso (allegato 1) e U.d.O. Eureka di Limana : allegato 2;
 - schema di documento tecnico integrativo dell'accordo contrattuale per le U.d.O. Borgo 77 - Acquarello - Intreccio - Arte in Parte e di Agordo: U.d.O. Altrosenso (allegato A) e per l'U.d.O. Eureka (allegato B);

- schema di Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/678.
3. Di procedere alla stipula degli accordi contrattuali tra l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti e "Società Nuova s.c.s" – Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno per le Unità di Offerta Centri diurni per persone con disabilità sotto specificate per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2026 come da comunicazione della Regione Veneto n. 331565 del 04.07.2025, secondo gli schemi tipo approvati con il presente provvedimento:

Ente Gestore	Centro diurno per persone con disabilità	Indirizzo Centro diurno persone con disabilità
Società Nuova s.c.s.	Borgo 77	Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno
Società Nuova s.c.s.	Acquarello	Via I. Caffi, 87 – 32100 Belluno
Società Nuova s.c.s.	Intreccio	Vi P.le Residenza , 60 – 32100 Belluno
Società Nuova s.c.s.	Arte in Parte	Via Colle 14-16 – 32100 Belluno
Società Nuova s.c.s.	Altrosenso	Via Insurrezione , 9 - 11 – 32021 Agordo
Società Nuova s.c.s.	Eureka	Via La Cal , 1 – 32020 Limana

4. Di riservarsi l'eventuale correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere tecnico -formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dell'accordo contrattuale e relativi allegati.
5. Di riconoscere a Società Nuova s.c.s – Via Lungardo, 75 – 32100 Belluno Ente gestore dei Centri diurni per persone con disabilità di seguito elencati sulla base delle tariffe giornaliere di cui alla DGRV n. 1301/2024 nei limiti del Fondo della Non Autosufficienza per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025 l'importo complessivo presunto stimato di Euro 1.083.135,00 di cui Euro 758.205,00 imputati al bilancio sanitario ed Euro 324.930,00 imputati al bilancio sociale come evidenziato nella tabella a).

Tabella a)

Ente gestore	Centro diurno per persone con disabilità	Indirizzo Centro diurno per persone con disabilità	Importo stimato periodo anno 2025 (dal 01.07.2025 – 31.12.2025)
Società Nuova s.c.s.	Borgo 77	Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno	€ 251.265,00 Bilancio sanitario
			€ 107.678,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Acquarello	Via I. Caffi, 87 – 32100 Belluno	€ 86.000,00 Bilancio sanitario
			€ 36.856,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Intreccio	Vi P.le Residenza , 60 - 32100 Belluno	€ 112.316,00 Bilancio sanitario
			€ 48.132,00

			Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Arte in Parte	Via Colle 14-16 – 32100 Belluno	€ 87.679,00 Bilancio sanitario
			€ 37.574,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Altrosenso	Via Insurrezione, 9 - 11 32021 Agordo	€ 193.240,00 Bilancio sanitario
			€ 82.815,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Eureka	Via La Cal , 1–32020 Limana	€ 27.705,00 Bilancio sanitario
			€ 11.875,00 Bilancio sociale

mentre per l'anno 2026 si stima una spesa presunta di Euro 2.249.465,00 di cui Euro 1.574.615,00 imputati al bilancio sanitario ed Euro 674.850,00 imputati al bilancio sociale come specificato nella tabella b).

Tabella b)

Ente gestore	Centro diurno per persone con disabilità	Indirizzo Centro diurno per persone con disabilità	Importo stimato anno 2026
Società Nuova s.c.s.	Borgo 77	Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno	€ 522.155,00 Bilancio sanitario
			€ 223.784,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Acquarello	Via I. Caffi, 87 – 32100 Belluno	€ 175.852,00 Bilancio sanitario
			€ 75.366,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Intreccio	Vi P.le Residenza , 60 - 32100 Belluno	€ 228.456,00 Bilancio sanitario
			€ 97.913,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Arte in Parte	Via Colle 14-16 – 32100 Belluno	€ 183.077,00 Bilancio sanitario
			€ 78.462,00 Bilancio sociale
Società Nuova s.c.s.	Altrosenso	Via Insurrezione, 9 - 11 32021 Agordo	€ 409.960,00 Bilancio sanitario
			€ 175.705,00 Bilancio sociale

Società Nuova s.c.s.	Eureka	Via La Cal , 1–32020 Limana	€ 55.115,00 Bilancio sanitario
			€ 23.620,00 Bilancio sociale

6. Di stabilire che l'attuazione del presente provvedimento è demandata all'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno.
7. Di autorizzare la spesa complessiva di Euro 1.083.135,00 per l'anno 2025 e di Euro 2.249.465,00 per l'anno 2026 e di imputare al bilancio sanitario preventivo per l'anno 2025 Euro 758.205,00 e per l'anno 2026 Euro 1.574.615,00 e al bilancio sociale preventivo per l'anno 2025 Euro 324.930,00 e per l'anno 2026 Euro 674.850,00 alle voci di budget come evidenziato nella sottostante Tabella riassuntiva:

Tabella Riassuntiva Budget

Anno Comp	Anno BDG	Codice BDG	Sub BDG	Anno Comm.	Codice Comm.	Conto	Tipo Conto	Importo
2025	2025	703	0		0	BA1180c	IS/GE	744.000,00 €
2025	2025	603	0		0	BA1180c	SO/GE	318.840,00 €
2025	2025	8458	0		0	BA1180c	IS/GE	14.205,00 €
2025	2025	808458	0		0	BA1180c	SF/GE	6.090,00 €
2025	2026	703	0		0	BA1180c	IS/GE	1.553.995,00 €
2026	2026	603	0		0	BA1180c	SO/GE	666.010,00 €
2026	2026	8458	0		0	BA1180c	IS/GE	20.620,00 €
2026	2026	808458	0		0	BA1180c	SF/GE	8.840,00 €

Importo Complessivo 3.332.600 €

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco FAVRETTI

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott.ssa Paola PALUDETTI

**Il Commissario
DOTT. GIUSEPPE DAL BEN**

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda **ULSS n. 1 Dolomiti** con sede a Belluno (BL), via Feltre n. 57, C.F. e P. IVA 00300650256, in persona del dott. Giuseppe Dal Ben , in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

_____, con sede a _____ (___), via _____ n. ___, C.F./P.IVA _____, in persona di _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

- di seguito anche "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- l'Azienda e _____ hanno concluso un accordo contrattuale per la gestione del Centro diurno _____ sito in Via _____ Città _____ (di seguito "Accordo");
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione dell'Accordo contrattuale dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che _____ offre le garanzie sufficienti di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo - l'Azienda intende nominare _____, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Materia disciplinata dal trattamento

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina _____, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. Durata del trattamento

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dell'Accordo, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. Natura del trattamento

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

4. Finalità del trattamento

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al rapporto contrattuale indicato in premessa e, comunque, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Categorie di dati personali trattati

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- dati personali di natura comune (es. nome, cognome, residenza, codice fiscale, dati di contatto, ecc.);
- dati personali di natura particolare ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute).

6. Categorie di interessati

In forza della presente nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- pazienti;
- familiari dei pazienti;
- caregiver dei pazienti;
- tutori/curatori/amministratori di sostegno dei pazienti.

7. Obblighi e diritti del Titolare

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. Obblighi e diritti del Responsabile

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse invitando l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione dell'Accordo, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione all'Accordo, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;

- predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici, ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. Altri Responsabili

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. Modifiche contrattuali

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcune condizioni ivi contenute.

11. Disposizioni finali

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Titolare del trattamento, **Azienda ULSS n. 1 Dolomiti**

Il Commissario

dott. Giuseppe Dal Ben

Per integrale accettazione

Responsabile del trattamento esterno,

ALLEGATO A

DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 1 - DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO _____ EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE NEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ "_____" DI _____ (BL) AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL 05.09.2017. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGRV n. 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1) l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti si avvale della Società Cooperativa Sociale "_____" con sede in Via _____ Città _____ di seguito semplicemente indicata come Ente Gestore, per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio sanitaria semiresidenziale a favore di persone con disabilità con diversi profili di non autosufficienza, certificata ai sensi della L.104/92, nell'ambito dell'Unità d'Offerta Centro Diurno per persone con disabilità

"_____"	Via _____	Città _____	accreditata per n. _____	posti.
"_____"	Via _____	Città _____	accreditata per n. _____	posti.
"_____"	Via _____	Città _____	accreditata per n. _____	posti.
"_____"	Via _____	Città _____	accreditata per n. _____	posti.
"_____"	Via _____	Città _____	accreditata per n. _____	posti.

La finalità delle prestazioni è riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue ed è rivolta a persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza.

2) Il presente documento tecnico non impegna l'Azienda ULSS 1 alla copertura economica di tutti i posti accreditati se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato dall' AULSS stessa.

Articolo 2 – Modalità di gestione

1) ai sensi della DGR n. 740/2015 l'Ente gestore garantisce l'apertura della Unità di Offerta per n. 227 giorni/anno, e si impegna a predisporre un calendario del servizio, comprensivo dell'orario di apertura settimanale, condiviso con le famiglie e trasmesso tassativamente all'Azienda ULSS entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie durante l'anno dovranno essere preventivamente comunicate all'Azienda ULSS.

2) l'Unità di Offerta è aperta e funzionante per l'utenza per n. 5 giorni la settimana, con orario giornaliero dalle ore 9,00 alle ore 16,00 per un totale di 35 ore di servizio settimanali. Rispetto all'orario giornaliero di apertura si applica una tolleranza in entrata e di uscita degli utenti di circa 60 minuti garantendo comunque il numero di 35 ore settimanali di servizio nel rispetto di quanto disposto al punto 3.1 dell'allegato D della DGR 740/2015.

3) l'Ente gestore garantisce la registrazione quotidiana entro le ore 10,30 (o entro le ore 14,30 per le persone in CD4 che frequentano al pomeriggio) delle presenze/assenze delle persone ammesse alla frequenza, tramite l'utilizzo del sistema gestionale [Atl@nte](#) secondo le indicazioni delle UU.OO.SS. Disabilità dell'AULSS.

4) l'Ente Gestore produce un progetto di gestione che esponga il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni del Centro Diurno in conformità alle tipologie illustrate in dettaglio nell'Allegato A della DGRV 740/2015 e in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute delle persone anche al fine del contenimento di eventuali eventi pandemici in ambito dei servizi residenziali.

5) l'Ente gestore garantisce la predisposizione di un progetto annuale personalizzato (DGRV n. 84/2007) per la persona con disabilità, in condivisione con la famiglia e con il servizio socio-sanitario di riferimento.

Nel progetto devono essere indicati gli obiettivi, le attività finalizzate al loro conseguimento, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica comprensiva della relativa tempistica.

Ai sensi della DGRV 912/2022 nel progetto annuale personalizzato per l'accesso al Centro Diurno devono essere previste, sempre in accordo con la famiglia e con l'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza di riferimento, le prestazioni alternative individuali domiciliari o a distanza contemplate dalle DGR n. 445/2020 e DGR n. 595/2020. Tali prestazioni potranno essere autorizzate per le assenze superiori alle 3 settimane purché siano definite in sede di UVMD. Le stesse non potranno essere alternative alla presenza presso il Centro Diurno che dovrà mantenere la priorità nel PAI (nota esplicativa a firma del Direttore Regionale Servizi Sociali del 15/12/2022, prot. n. 0578901).

L'ente gestore deve far pervenire tempestivamente all'AULSS ogni attivazione e/o chiusura delle prestazioni alternative individuali domiciliari o a distanza previste nel progetto individuale assistenziale.

I singoli progetti individualizzati potranno subire modifiche nel corso della vigenza dell'accordo contrattuale in esito per adeguare i singoli progetti ai bisogni assistenziali della persona.

Articolo 3 – Obblighi dell'Ente Gestore

1) l'Ente gestore si impegna a:

- comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'AULSS tutte le attività che prevedono soggiorni in sede diversa da quella dell'U.O. di Offerta di cui al presente contratto. Nel caso che tali attività vengano svolte in data antecedente al 31.05 o non prevedibile entro tale data la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'AULSS almeno un mese prima dell'inizio dell'attività stessa.

La comunicazione dovrà obbligatoriamente contenere:

- l'individuazione dell'Unità di Offerta che organizza l'attività. Nel caso in cui le attività siano organizzate da più Unità di Offerta dell'Ente Gestore in accordo contrattuale con l'AULSS devono essere tutte indicate;

- i luoghi e le strutture in cui sono organizzati i soggiorni fuori sede;

- il periodo in cui si svolgono le attività;

- i nominativi delle persone partecipanti ai soggiorni e delle persone non partecipanti, che rimangono presso l'Unità di Offerta (distinti per Unità di Offerta dell'Ente Gestore nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'AULSS).

Dovrà essere predisposta sia una lista delle persone partecipanti al soggiorno sia una lista delle persone non partecipanti. Per ogni persona partecipante dovrà essere indicata la finalità relativa alla partecipazione al soggiorno, mentre per coloro che restano nella struttura dovrà essere indicata la motivazione in base a quanto esplicitato nel progetto personalizzato;

- il costo individuato e messo a carico del partecipante, sia per le persone frequentanti solo il centro diurno, sia per le persone per le quali risulti la doppia frequenza (Comunità Alloggio e Centro Diurno);

- i dati relativi al personale impegnato:

- i. durante il soggiorno fuori sede: numero operatori, profilo professionale, turni, compreso eventuali volontari (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS);
- ii. presso la sede dell'Unità d'Offerta: numero operatori, profilo professionale, turni, compreso eventuali volontari (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS);

il personale impiegato in tali soggiorni dovrà essere tale da assicurare per l'intera durata del soggiorno lo standard personale/utente. A tal fine si richiede l'invio dello stesso, redatto per ogni unità d'offerta che partecipa al soggiorno climatico, nonché per il soggiorno climatico programmato;

Ogni variazione a quanto sopra indicato dovrà essere tempestivamente comunicato all'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza di ambito distrettuale.

- produrre annualmente, entro il 31 marzo, una relazione di programmazione della gestione del Servizio, in cui sia evidenziata la tipologia di attività prevista, in ordine ai servizi educativi, riabilitativi ed assistenziali, il modello organizzativo, i servizi a carattere

alberghiero, l'integrazione sociale nella rete dei servizi e della comunità, le eventuali azioni innovative proposte per la qualità del servizio e le attività formative.

- produrre annualmente, entro il 31 marzo, la relazione delle attività realizzate, gli scostamenti dalla programmazione, le criticità rilevate, i risultati raggiunti secondo gli indicatori definiti/concordati nel progetto di gestione, i nuovi progetti attivati;
- produrre copia dei Progetti Personalizzati e delle loro verifiche che dovrà contenere l'indicazione sulla partecipazione o meno ai soggiorni fuori sede e la motivazione;
- aggiornare la Carta del servizio secondo i richiami normativi in materia e successivo invio all'Azienda Ulss;
- presentare a conclusione di ciascun semestre il resoconto delle ore effettive svolte dal personale impiegato, distinto per figura professionale;
- comunicare tempestivamente la variazione del personale impiegato (nuova assunzione, sostituzione, dimissione, etc...)
- rendere disponibile, su richiesta, tutta la documentazione in possesso dell'Unità di Offerta relativa a specifici utenti;
- produrre copia e/o riportare le osservazioni/reclami/lamentele formulate dalle famiglie e/o dagli utenti nonché dal Comitato dei Familiari;
- effettuare, annualmente, la rilevazione della *customer satisfaction*, somministrando questionari a familiari/AdS/tutori/curatori e laddove possibile alle PcD, provvedendo altresì alla relativa elaborazione di risultato ed invio entro il 31 marzo dell'anno successivo a cui si riferisce la rilevazione.

2) L'Ente Gestore si impegna a rispettare le indicazioni regionali e o dell'AULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

3) L'Ente Gestore garantisce l'alimentazione degli applicativi Atl@nte e del Flusso FAD regionale (DGR n. 1059/2012, DDR n. 220/2015) secondo le modalità impartite dalla Regione e dall'AULSS e comunque nel rispetto delle tempistiche fornite dalla Regione Veneto. Per tali incombenze, l'Ente Gestore è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'AULSS.

4) L'Ente gestore s'impegna a svolgere il Servizio ricercando, valorizzando e sostenendo l'integrazione sociale, anche attraverso l'attivazione di sinergie nella rete dei servizi e la stretta relazione con le reti, formali e informali, del contesto comunitario. In particolare:

- utilizzando persone rese disponibili dal Servizio Civile Universale e Regionale, di cui dovrà essere data tempestiva informazione, allo scopo di supportare l'attività del Centro Diurno con funzioni a sostegno di quelle degli operatori (es. accompagnamento).
- utilizzando gli eventuali volontari, di cui trasmetterà l'elenco, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni.

5) L'Ente gestore garantisce lo standard di personale per le attività educative assistenziali così come indicato nell'allegato C della DGRV 740/2015 utilizzando tale standard tramite un equilibrio tra le prestazioni erogate in sede e le prestazioni erogate in forme alternative di cui al precedente art. 2 punto 5).

6) L'Ente Gestore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza e assumere inoltre tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro operati d'intesa con l'ente affidante, per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. Copia del D.U.V.R.I. deve essere trasmessa all'ente affidante. L'Unità di Offerta adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

7) l'Ente Gestore s'impegna inoltre a prevedere la presenza di un Coordinatore responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli utenti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari delle persone fruitrici del servizio e per i servizi sociali e sanitari, titolari della presa in carico, riguardo ai servizi forniti.

8) l'Ente Gestore s'impegna a integrare il presente accordo e il progetto di gestione, di cui all' art. 2 punto 4), con altri strumenti gestionali quali: l'aggiornamento della Carta del Servizio, nonché la specifica relativa agli indicatori e strumenti di verifica della gestione come richiesto dai Regolamenti approvati con DGR 84/07 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei Servizi Socio Sanitari e Sociali.

9) l'Ente gestore garantisce verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario, collaborando con l'AULSS e con gli altri enti preposti.

10) L'ente gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

11) L'ente Gestore s'impegna ad assumersi le conseguenti responsabilità e oneri nei confronti dell'ente affidante e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda ULSS

1) nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto sottoscritto nel presente accordo contrattuale, il personale dell'Azienda ULSS 1, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali del Centro Diurno, nell'orario di apertura, ed assumere informazioni dirette dal responsabile dell'Unità di Offerta, dagli utenti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che l'Unità di Offerta è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante.

2) l'Azienda ULSS 1 può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia-riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

3) L'Azienda ULSS, a seguito di assenze prolungate o ripetute, si riserva la facoltà di rimodulare, in condivisione con la famiglia e l'Ente gestore il progetto individuale in relazione all'utilizzo effettivo del servizio.

4) L'Azienda ULSS 1 per promuovere una maggiore integrazione tra Servizi dell'Aulss e personale dell'Ente Gestore, consente la partecipazione del personale alle iniziative formative dell'area della disabilità, secondo specifici accordi in relazione alle tipologie di evento formativo.

5) L'Azienda ULSS 1 garantisce il collegamento delle Unità di Offerta al Sistema Informativo Aziendale Atl@nte e all'applicativo Arcipelago del Flusso FAD regionale.

6) l'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante affidamento a terzi del servizio in questione, con spese a carico dell'affidatario medesimo.

Articolo 5- Referenti

1) L'Azienda ULSS nomina quale suo referente per l'esecuzione del contratto, il Responsabile dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno che si avvale della collaborazione dei Servizi Sociali professionali per gli interventi di tutela degli utenti e degli interessi familiari e degli Uffici di Amministrazione del Distretto e dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza dell' AULSS 1 per gli aspetti di carattere gestionale ed amministrativo. Per l'esecuzione del Contratto è facoltà del Responsabile dell'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno, incaricare in successivo atto e/o protocollo i professionisti dell'Unità Operativa con compiti di vigilanza e controllo del rispetto degli impegni assunti nel presente accordo;

2) l'Ente Gestore nomina nella persona del Direttore della Cooperativa il Responsabile tecnico per l'applicazione del presente Accordo Contrattuale e nella persona del Coordinatore del Servizio il

referente per la qualità e l'organizzazione del servizio medesimo, secondo la declinazione di cui all'art. 3 punto 7).

Articolo 6 - Procedure di accoglienza

1) L'accoglienza degli utenti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per l'area della disabilità nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza, con riferimento alla normativa regionale in materia e ai vigenti Regolamenti aziendali di accesso ai servizi semiresidenziali per persone con disabilità dell'ULSS 1 Dolomiti.

2) Possono accedere al Servizio persone con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3, di entrambi i sessi che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano superato i 65 anni di età, salvo eccezioni particolari valutate in sede di UVMD.

Articolo 7 – Sistema tariffario e pagamenti

1) L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate secondo le regole tariffarie previste dalla DGRV 1301/2024 da intendersi comprensive del regime d'IVA spettante e del costo del servizio di trasporto a favore degli utenti che deve avvenire con mezzi di trasporto adeguati agli utenti che ne usufruiscono; su tali mezzi l'Ente gestore deve assicurare un'adeguata manutenzione e garantire la disponibilità di un accompagnatore nei momenti di trasporto degli utenti in relazione alla gravità dell'handicap.

2) la tipologia di inserimento è riconducibile a tre profili di gravità e le tariffe, così come definite dalla DGRV 1301/2024 si intendono a persona, per una frequenza a tempo pieno (35 ore settimanali su 5 giorni di frequenza oppure media giornaliera di 7 ore in caso di progetti di frequenza inferiori a 5 giorni settimanali).

3) Per situazioni caratterizzate da particolari esigenze in ordine all'assistenza tutelare e/o ad interventi educativi-riabilitativi mirati al contenimento di eventi avversi, secondo le tipologie declinate dalla Regione del Veneto (disturbi comportamentali, episodi di auto ed etero aggressività) che richiedono un'assistenza superiore al rapporto 1:2 l'UVMD potrà richiedere un aumento dello standard professionale e/o sostegni specifici per la persona, prevedendo un incremento di spesa per l'assistenza alla persona fino all'importo massimo giornaliero di EURO 37,00 (comprensivo di IVA se dovuta) ripartito secondo il LEA 70% a carico della quota di rilievo sanitario e il 30% a carico della quota di rilievo sociale. Nel verbale di UVMD sarà prevista la tempistica per la rivalutazione del progetto di assistenza.

L'ente gestore e l'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza di riferimento concorderanno le modalità per il rientro delle criticità e gli indicatori rispetto agli obiettivi del progetto assistenziale utili al fine di riconfermare o revisionare il progetto assistenziale al termine del periodo individuato nel verbale di UVMD.

4) qualora l'utente frequenti a tempo parziale o prolungato, valutato in sede di UVMD, la tariffa, ai sensi della DGRV 1301/2024, viene determinata secondo le rimodulazioni definite dalla DGR 740/2015 nell'allegato D.

5) le assenze vanno contabilizzate rispetto ai giorni di frequenza previsti dal progetto individualizzato e di apertura del Centro Diurno secondo il calendario annuale di cui all'art. 2 punto 1) applicando le percentuali di riduzione delle tariffe della tabella di cui al punto 3.3 dell'Allegato D della DGR 740/2015.

L'Ente è tenuto a dare tempestiva informazione scritta, anche tramite posta elettronica al Referente del caso e all'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza di riferimento dell'assenza della persona con disabilità nel caso di assenze continuative che si prolungano oltre i 30 giorni solari.

In caso di accoglienze temporanee in Strutture residenziali che prevedono un'assenza della persona disabile dal Centro Diurno di almeno 20 giorni verrà valutata in sede di U.V.M.D. l'eventuale sospensione del progetto.

6) L'attivazione di modalità di erogazione delle prestazioni alternative (art. 2 punto 5) al progetto di frequenza presso la sede del Centro Diurno, caricato in Atl@nte, non darà luogo a variazione del progetto di frequenza della persona al CD, eventuali giornate previste dal progetto di frequenza in sede non coperte da prestazioni alternative verranno riconosciute con le rimodulazioni individuate dalla DGR 740/2015 per le assenze.

Qualora le modalità progettuali alternative inferiori, come numero di giornate settimanali, al progetto caricato in Atl@nte siano attivate da più di 30 giorni solari, il servizio AULSS competente può valutare l'opportunità di ridiscutere la frequenza del progetto ed eventualmente aggiornare il progetto di frequenza

in Atl@nte tramite decisione in UVMD.

7) Qualsiasi variazione della situazione personale dell'utente e/o richiesta di variazione devono essere tempestivamente comunicate all'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza di Belluno. Per ogni variazione è necessario procedere con rivalutazione tramite SVAMD in sede di UVMD. L'eventuale variazione della fascia abilitativo-assistenziale e/o variazione oraria con conseguente riconoscimento di nuova tariffa decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione in UVMD.

8) In caso di frequenza contemporanea dell'utente del Centro Diurno ad una struttura residenziale extraospedaliera dovranno essere applicate, sulle tariffe previste dalla DGRV n.1301/2024, le rimodulazioni previste nella tabella di cui al punto 3.4 dell'Allegato D della DGR 740/2015;

con riferimento all'art. 3 punto 1) nel caso di partecipazione degli utenti con doppia frequenza a soggiorni fuori sede si avranno le seguenti casistiche con le conseguenti ricadute sulla fatturazione:

a) Attività organizzata solo dal Centro Diurno:

L'utente con progetto anche residenziale risulterà presente presso il Centro Diurno secondo il suo progetto di semi-residenzialità e assente dalla Struttura per tutto il periodo dell'attività fuori sede

b) Attività organizzata solo dalla Struttura residenziale:

L'utente con progetto anche semi-residenziale risulterà presente presso la Struttura e assente dal Centro Diurno

c) Attività organizzata sia dal Centro Diurno che dalla Struttura residenziale:

L'utente con progetto di doppia frequenza risulterà presente in entrambe le Unità di Offerta mantenendo il codice di frequenza orario stabilito nel suo progetto di frequenza personalizzato (es. CD7 e CA17 oppure CD5 e CA19 oppure CD4 e CA20 etc...) eventualmente cambierà, solo per le giornate di svolgimento dell'attività fuori sede, la percentuale di rimodulazione economica se cambierà la casistica prevista dalla DGRV 740/2015 (es. se da diversa sede/stesso ente gestore si passa a stessa sede/stesso ente gestore).

9) La compartecipazione alla spesa da parte dell'utente è prevista in particolare per eventuali attività aggiuntive rispetto a quelle standard indicate nell'Allegato A punto 6 della DGR 740/2015.

10) Qualsiasi sostituzione di figure professionali (assistenziali ed educative con personale infermieristico o delle figure assistenziali con quelle educative e viceversa) in conformità a quanto indicato dall'allegato C della DGR n. 740/2015 punto (CD-DIS -au-1.1), deve essere comunicata e concordata tra le parti almeno 30 giorni prima dell'effettiva attuazione, salvo casi di emergenza, mantenendo il medesimo valore economico delle rette determinate come disciplinato nel presente articolo.

11) Al fine della liquidazione delle fatture l'Ente gestore dovrà inviare un prospetto in formato excel, concordato tra le parti, con la registrazione mensile delle presenze/assenze degli utenti certificate dal Coordinatore dei Centri Diurni e conforme a quanto inserito nel Sistema gestionale Atl@nte. Solo per le progettualità attive nel mese di riferimento e alternative alla presenza in sede dovrà pervenire un report qualitativo con indicazione delle attività erogate. La non conformità delle fatture al prospetto in excel e al report con qualitativo di cui sopra comporterà la sospensione dei termini di pagamento.

Articolo 8 – Modalità di Fatturazione

L'Ente Gestore si impegna a:

- 1) Emettere mensilmente all'AULSS 1 n. 2 fatture distinte in forma elettronica, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente e secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7, una con la valorizzazione delle quote di rilievo sanitario e una con la valorizzazione delle quote di rilievo sociale così come definite nella DGR 1301/2024, in applicazione del LEA ex art. 34 del DPCM 2017, e riferite ai progetti delle persone in carico nel mese di competenza e distinte per ambito distrettuale di provenienza delle persone;
- 2) Applicare la normativa definita dal Ministero dell'Economia e Finanza in materia di acquisto di servizi e loro esecuzione verso le aziende del Servizio Sanitario Nazionale altresì in relazione al Nodo Smistamento Ordine NSO. Le informazioni relative agli estremi identificativi degli ordini di acquisto verranno annualmente fornite dagli uffici preposti dell'AULSS per ognuno degli esercizi finanziari interessati dal presente Accordo contrattuale.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni rilevate a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

Articolo 9 – Misure di sicurezza

L'ente gestore si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente relativa alla tutela della salute delle persone frequentanti il Centro Diurno anche con riferimento al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 o sue varianti o in caso di eventuale futura emergenza sanitaria. Lo stesso obbligo è esteso anche per l'erogazione di prestazioni alternative e domiciliari.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'ente gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n°136 del 13/08/2010, come integrata dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010 e dalla delibera dell'ANAC n. 371 del 27/07/2022.

Letto, confermato e sottoscritto,

Belluno, li _____

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

ALLEGATO B

DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L' AULSS N. 1 - DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO “ _____ ” EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE NEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ “ _____ ” di _____ (BL) AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL 05.09.2017. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGRV n. 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1) L'Azienda U.L.S.S. 1 – Dolomiti si avvale della _____ ” con sede in _____ – via _____ n. _____, di seguito semplicemente indicata come Ente Gestore, per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio sanitaria semiresidenziale a favore di persone con disabilità con diversi profili di non autosufficienza, certificata ai sensi della L.104/92, nell'ambito dell'Unità d'Offerta Centro Diurno per persone con disabilità _____ in Via _____ n. _____ Città _____ () per n. _____ posti accreditati.

La finalità delle prestazioni è riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue ed è rivolta a persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza.

2) Il Centro ha sede in un edificio di proprietà dell'Ente gestore situato in Via Cal n.1, Limana (BL) al piano terra della Comunità alloggio Villa Anna, con ingresso e locali indipendenti. Gli spazi sono adeguatamente strutturati come richiesto dalla normativa di settore anche per accogliere Persone affette dallo spettro autistico.

3) Il presente documento tecnico non impegna l'Azienda ULSS 1 alla copertura economica di tutti i posti accreditati se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato dall'AULSS stessa.

Nell'anno 2025 si prevede l'inserimento di n. ____ persone. Eventuali aumenti sia nel corso dell'anno che per gli anni successivi saranno valutati sulla base del bisogno rilevato, delle capacità organizzative del Centro e con riferimento alle risorse economiche disponibili.

Articolo 2 – Modalità di gestione

1) Ai sensi della DGRV n. 740/2015 l'Ente gestore garantisce l'apertura della Unità di Offerta per n. 136 giorni/anno, e si impegna a predisporre un calendario del servizio, comprensivo dell'orario di apertura settimanale, condiviso con le famiglie e trasmesso tassativamente all'Azienda ULSS entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie durante l'anno dovranno essere preventivamente comunicate all'Azienda ULSS.

2) L'Unità di Offerta è aperta e funzionante per l'utenza per n. 3 giorni la settimana, con orario giornaliero dalle ore 8,30 alle ore 15,30 per un totale di 21 ore di servizio settimanali. Rispetto all'orario giornaliero di apertura si applica una tolleranza in entrata e di uscita degli utenti di circa 60 minuti garantendo comunque il numero di 21 ore settimanali di servizio nel rispetto di quanto disposto al punto 3.1 dell'allegato D della DGR 740/2015.

3) L'Ente gestore garantisce la registrazione quotidiana entro le ore 10,00 (o entro le ore 14,00 per le persone in CD4 che frequentano al pomeriggio) delle presenze/assenze delle persone ammesse alla frequenza, tramite l'utilizzo del sistema gestionale [Atl@nte](#) secondo le indicazioni delle UU.OO.SS. Disabilità dell'AULSS.

4) L'Ente Gestore produce un progetto di gestione che esponga il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni del Centro Diurno in conformità alle tipologie illustrate in dettaglio nell'Allegato A della DGRV 740/2015 e in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute delle persone anche al fine del contenimento della del contenimento di eventuali eventi pandemici in ambito dei servizi residenziali.

5) l'Ente gestore garantisce la predisposizione di un progetto annuale personalizzato (DGRV n. 84/2007) per la persona con disabilità, in condivisione con la famiglia e con il servizio socio-sanitario di riferimento. Nel progetto devono essere indicati gli obiettivi, le attività finalizzate al loro conseguimento, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica comprensiva della relativa tempistica.

Ai sensi della DGR 912/2022 nel progetto annuale personalizzato per l'accesso al Centro Diurno devono essere previste, sempre in accordo con la famiglia e con l'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza di riferimento, le prestazioni alternative individuali domiciliari o a distanza contemplate dalle DGR n. 445/2020 e DGR n. 595/2020. Tali prestazioni potranno essere autorizzate per le assenze superiori alle 3 settimane purché siano definite in sede di UVMD. Le stesse non potranno essere alternative alla presenza presso il Centro Diurno che dovrà mantenere la priorità nel PAI (nota esplicativa a firma del Direttore Regionale Servizi Sociali del 15/12/2022, prot. n. 0578901).

L'ente gestore deve far pervenire tempestivamente all'AULSS ogni attivazione e/o chiusura delle prestazioni alternative individuali domiciliari o a distanza previste nel progetto individuale assistenziale.

I singoli progetti individualizzati potranno subire modifiche nel corso della vigenza dell'accordo contrattuale in esito, sia alla evoluzione della diffusione del virus Sars-Cov- 2 e sue varianti e alle possibili conseguenti modifiche dei piani organizzativi, sia per adeguare i singoli progetti ai bisogni assistenziali della persona.

Articolo 3 – Obblighi dell'Ente Gestore

1) l'Ente gestore si impegna a:

- comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'AULSS tutte le attività che prevedono soggiorni in sede diversa da quella dell'Unità di Offerta di cui al presente contratto. Nel caso che tali attività vengano svolte in data antecedente al 31.05 o non prevedibile entro tale data la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'AULSS almeno un mese prima dell'inizio dell'attività stessa.
La comunicazione dovrà obbligatoriamente contenere:
 - l'individuazione dell'Unità di Offerta che organizza l'attività. Nel caso in cui le attività siano organizzate da più Unità di Offerta dell'Ente Gestore in accordo contrattuale con l'AULSS devono essere tutte indicate;
 - i luoghi e le strutture in cui sono organizzati i soggiorni fuori sede;
 - il periodo in cui si svolgono le attività;
 - i nominativi delle persone partecipanti ai soggiorni e delle persone non partecipanti, che rimangono presso l'Unità di Offerta (distinti per Unità di Offerta dell'Ente Gestore nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'AULSS). Dovrà essere predisposta sia una lista delle persone partecipanti al soggiorno sia una lista delle persone non partecipanti. Per ogni persona partecipante dovrà essere indicata la finalità relativa alla partecipazione al soggiorno, mentre per coloro che restano nella struttura dovrà essere indicata la motivazione in base a quanto esplicitato nel progetto personalizzato;
 - il costo individuato e messo a carico del partecipante, sia per le persone frequentanti solo il Centro Diurno, sia per le persone per le quali risulti la doppia frequenza (Comunità Alloggio e Centro Diurno);
 - i dati relativi al personale impegnato:
 - i. durante il soggiorno fuori sede: numero operatori, profilo professionale, turni, compreso eventuali volontari (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS);
 - ii. presso la sede dell'Unità d'Offerta: numero operatori, profilo professionale, turni, compreso eventuali volontari (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS);
- il personale impiegato in tali soggiorni dovrà essere tale da assicurare per l'intera durata del soggiorno lo standard personale/utente. A tal fine si richiede l'invio dello stesso, redatto per ogni unità d'offerta che partecipa al soggiorno climatico, nonché per il soggiorno climatico programmato;

Ogni variazione a quanto sopra indicato dovrà essere tempestivamente comunicato all'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza di ambito distrettuale.

- produrre annualmente, entro il 31 marzo, una relazione di programmazione della gestione del Servizio, in cui sia evidenziata la tipologia di attività prevista, in ordine ai servizi educativi, riabilitativi ed assistenziali, il modello organizzativo, i servizi a carattere alberghiero, l'integrazione sociale nella rete dei servizi e della comunità, le eventuali azioni innovative proposte per la qualità del servizio e le attività formative.
- produrre annualmente, entro il 31 marzo, la relazione delle attività realizzate, gli scostamenti dalla programmazione, le criticità rilevate, i risultati raggiunti secondo gli indicatori definiti/concordati nel progetto di gestione, i nuovi progetti attivati;
- produrre copia dei Progetti Personalizzati e delle loro verifiche che dovrà contenere l'indicazione sulla partecipazione o meno ai soggiorni fuori sede e la motivazione;
- aggiornare la Carta del servizio secondo i richiami normativi in materia e successivo invio all'Azienda ULSS;
- presentare a conclusione di ciascun semestre il resoconto delle ore effettive svolte dal personale impiegato, distinto per figura professionale;
- comunicare la variazione del personale impiegato (nuova assunzione, sostituzione, dimissione, etc...)
- rendere disponibile, su richiesta, tutta la documentazione in possesso dell'Unità di Offerta relativa a specifici utenti;
- produrre copia e/o riportare le osservazioni/reclami/lamentele formulate dalle famiglie e/o dagli utenti nonché dal Comitato dei Familiari;
- effettuare, annualmente, la rilevazione della *customer satisfaction*, somministrando questionari a familiari/AdS/tutori/curatori e laddove possibile alle PcD, provvedendo altresì alla relativa elaborazione di risultato ed invio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2) L'Ente Gestore si impegna a rispettare le indicazioni regionali e o dell'AULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

3) L'Ente Gestore garantisce l'alimentazione degli applicativi Atl@nte e del Flusso FAD regionale (DGR n. 1059/2012, DDR n. 220/2015) secondo le modalità impartite dalla Regione e dall'AULSS e comunque nel rispetto delle tempistiche fornite dalla Regione Veneto.
Per tali incombenze, l'Ente Gestore è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'AULSS.

4) L'Ente gestore s'impegna a svolgere il Servizio ricercando, valorizzando e sostenendo l'integrazione sociale, anche attraverso l'attivazione di sinergie nella rete dei servizi e la stretta relazione con le reti, formali e informali, del contesto comunitario. In particolare:

- utilizzando persone rese disponibili dal Servizio Civile Universale e Regionale, di cui dovrà essere data tempestiva informazione, allo scopo di supportare l'attività del Centro Diurno con funzioni a sostegno di quelle degli operatori (es. accompagnamento).
- utilizzando gli eventuali volontari, di cui trasmetterà l'elenco, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni.

5) L'Ente gestore garantisce lo standard di personale per le attività educative assistenziali così come indicato nell'allegato C della DGRV 740/2015 utilizzando tale standard tramite un equilibrio tra le prestazioni erogate in sede e le prestazioni erogate in forme alternative di cui al precedente art. 2 punto 5).

6) L'Ente Gestore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza e assumere inoltre tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro operati d'intesa con

l'ente affidante, per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. Copia del D.U.V.R.I. deve essere trasmessa all'ente affidante. L'Unità di Offerta adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

7) l'Ente Gestore s'impegna inoltre a prevedere la presenza di un Coordinatore responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli utenti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari delle persone fruitrici del servizio e per i servizi sociali e sanitari, titolari della presa in carico, riguardo ai servizi forniti.

8) L'ente gestore deve garantire all'interno del Centro Eureka personale qualificato per la gestione delle Persone affette dallo spettro autistico, assicurando un'adeguata formazione iniziale e continua a tutto personale assistenziale ed educativo che opera nel Centro Eureka.

9) l'Ente Gestore s'impegna a integrare il presente accordo e il progetto di gestione, di cui all' art. 2 punto 4), con altri strumenti gestionali quali: l'aggiornamento della Carta del Servizio, nonché la specifica relativa agli indicatori e strumenti di verifica della gestione come richiesto dai Regolamenti approvati con DGR 84/07 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei Servizi Socio Sanitari e Sociali.

10) L'Ente gestore garantisce verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario, collaborando con l'AULSS e con gli altri enti preposti.

11) L'ente gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

12) L'ente Gestore s'impegna ad assumersi le conseguenti responsabilità e oneri nei confronti dell'ente affidante e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda ULSS

1) nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto, sottoscritto nel presente accordo contrattuale, il personale dell'Azienda ULSS 1, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali del Centro Diurno, nell'orario di apertura, ed assumere informazioni dirette dal responsabile dell'Unità di Offerta, dagli utenti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che l'Unità di Offerta è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante.

2) l'Azienda ULSS 1 può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia-riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

3) L'Azienda ULSS, a seguito di assenze prolungate o ripetute, si riserva la facoltà di rimodulare, in condivisione con la famiglia e l'Ente gestore il progetto individuale in relazione all'utilizzo effettivo del servizio.

4) l'Azienda ULSS 1 Dolomiti per promuovere una maggiore integrazione tra Servizi dell'Azienda Ulss e personale dell'Ente Gestore, consente la partecipazione del personale alle iniziative formative dell'area della disabilità, secondo specifici accordi in relazione alle tipologie di evento formativo.

5) l'ULSS garantisce il collegamento delle Unità di Offerta al Sistema Informativo Aziendale Atl@nte e all'applicativo Arcipelago del Flusso FAD regionale.

6) l'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante affidamento a terzi del servizio in questione, con spese a carico dell'affidatario medesimo.

Articolo 5 – Referenti

1) L'Azienda ULSS nomina quale suo referente per l'esecuzione del contratto, il Responsabile dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno che si avvale della collaborazione dei Servizi

Sociali professionali per gli interventi di tutela degli utenti e degli interessi familiari e degli Uffici di Amministrazione del Distretto e dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza dell'Azienda ULSS 1 per gli aspetti di carattere gestionale ed amministrativo. Per l'esecuzione del Contratto è facoltà del Responsabile dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno, su incarico del Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno, incaricare in successivo atto e/o protocollo i professionisti dell'Unità Operativa con compiti di vigilanza e controllo del rispetto degli impegni assunti nel presente accordo;

2) l'Ente Gestore nomina nella persona del Direttore della Cooperativa il Responsabile tecnico per l'applicazione del presente Accordo Contrattuale e nella persona del Coordinatore del Servizio il referente per la qualità e l'organizzazione del servizio medesimo, secondo la declinazione di cui all'art. 3 punto 7).

Articolo 6 – Procedure di accoglienza

1) l'accoglienza degli utenti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per l'area della disabilità nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza, con riferimento alla normativa regionale in materia e ai vigenti Regolamenti aziendali di accesso ai servizi semiresidenziali per persone con disabilità dell'ULSS 1 Dolomiti;

2) possono accedere al Servizio persone con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3, dando priorità alle persone con diagnosi di spettro autistico a basso funzionamento che richiedono un elevato carico assistenziale, di entrambi i sessi che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano superato i 65 anni di età, salvo eccezioni particolari valutate in sede di UVMD.

Articolo 7 – Sistema tariffario e pagamenti

1) L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate secondo le regole tariffarie previste dalla DGRV 1301/2024 da intendersi comprensive del regime d'IVA spettante e del costo del servizio di trasporto a favore degli utenti che deve avvenire con mezzi di trasporto adeguati agli utenti che ne usufruiscono; su tali mezzi l'Ente gestore deve assicurare un'adeguata manutenzione e garantire la disponibilità di un accompagnatore nei momenti di trasporto degli utenti in relazione alla gravità dell'handicap.

2) la tipologia di inserimento è riconducibile a tre profili di gravità e le tariffe, così come definite dalla DGRV 1301/2024 si intendono a persona, per una frequenza a tempo pieno (35 ore settimanali su 5 giorni di frequenza oppure media giornaliera di 7 ore in caso di progetti di frequenza inferiori a 5 giorni settimanali).

3) Per situazioni caratterizzate da particolari esigenze in ordine all'assistenza tutelare e/o ad interventi educativi-riabilitativi mirati al contenimento di eventi avversi, secondo le tipologie declinate dalla Regione del Veneto (disturbi comportamentali, episodi di auto ed etero aggressività) che richiedono un'assistenza superiore al rapporto 1:2 l'UVMD potrà richiedere un aumento dello standard professionale e/o sostegni specifici per la persona, prevedendo un incremento di spesa per l'assistenza alla persona fino all'importo massimo giornaliero di EURO 37,00 (comprensivo di IVA se dovuta) ripartito secondo il LEA 70% a carico della quota di rilievo sanitario e il 30% a carico della quota di rilievo sociale. Nel verbale di UVMD sarà prevista la tempistica per la rivalutazione del progetto di assistenza.

L'ente gestore e l'U.O.S. Disabilità di riferimento concorderanno le modalità per il rientro delle criticità e gli indicatori rispetto agli obiettivi del progetto assistenziale utili al fine di riconfermare o revisionare il progetto assistenziale al termine del periodo individuato nel verbale di UVMD.

4) qualora l'utente frequenti a tempo parziale o prolungato, valutato in sede di UVMD, la tariffa, ai sensi della DGRV 1301/2024, viene determinata secondo le rimodulazioni definite dalla DGR 740/2015 nell'allegato D.

5) le assenze vanno contabilizzate rispetto ai giorni di frequenza previsti dal progetto individualizzato e di apertura del Centro Diurno secondo il calendario annuale di cui all'art. 2 punto 1) applicando le percentuali di riduzione delle tariffe della tabella di cui al punto 3.3 dell'Allegato D della DGR 740/2015.

L'Ente è tenuto a dare tempestiva informazione scritta, anche tramite posta elettronica al Referente del caso e all'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza di Belluno dell'assenza della persona con disabilità nel caso di assenze continuative che si prolungano oltre i 30 giorni solari.

In caso di accoglienze temporanee in Strutture residenziali che prevedono un'assenza della persona disabile dal Centro Diurno di almeno 20 giorni verrà valutata in sede di U.V.M.D. l'eventuale sospensione

del progetto.

6) L'attivazione di modalità di erogazione delle prestazioni alternative (art. 2 punto 5) al progetto di frequenza presso la sede del Centro Diurno, caricato in Atl@nte, non darà luogo a variazione del progetto di frequenza della persona al CD, eventuali giornate previste dal progetto di frequenza in sede non coperte da prestazioni alternative verranno riconosciute con le rimodulazioni individuate dalla DGR 740/2015 per le assenze.

Qualora le modalità progettuali alternative inferiori, come numero di giornate settimanali, al progetto caricato in Atl@nte siano attivate da più di 30 giorni solari, il servizio AULSS competente può valutare l'opportunità di rivedere la frequenza del progetto ed eventualmente aggiornare il progetto di frequenza in Atl@nte tramite decisione in UVMD.

7) qualsiasi variazione della situazione personale dell'utente e/o richiesta di variazione devono essere tempestivamente comunicate all'U.O.S. Disabilità di Belluno. Per ogni variazione è necessario procedere con rivalutazione tramite SVAMDI in sede di UVMD. L'eventuale variazione della fascia abilitativo-assistenziale e/o variazione oraria con conseguente riconoscimento di nuova tariffa decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione in UVMD.

8) in caso di frequenza contemporanea dell'utente del Centro Diurno ad una struttura residenziale extraospedaliera dovranno essere applicate, sulle tariffe previste dalla DGRV 1301/2024, le rimodulazioni previste nella tabella di cui al punto 3.4 dell'Allegato D della DGR 740/2015;

con riferimento all'art. 3 punto 1) nel caso di partecipazione degli utenti con doppia frequenza a soggiorni fuori sede si avranno le seguenti casistiche con le conseguenti ricadute sulla fatturazione:

a) Attività organizzata solo dal Centro Diurno:

L'utente con progetto anche residenziale risulterà presente presso il Centro Diurno secondo il suo progetto di semi-residenzialità e assente dalla Struttura per tutto il periodo dell'attività fuori sede

b) Attività organizzata solo dalla Struttura residenziale:

L'utente con progetto anche semi-residenziale risulterà presente presso la Struttura e assente dal Centro Diurno

c) Attività organizzata sia dal Centro Diurno che dalla Struttura residenziale:

L'utente con progetto di doppia frequenza risulterà presente in entrambe le Unità di Offerta mantenendo il codice di frequenza orario stabilito nel suo progetto di frequenza personalizzato (es. CD7 e CA17 oppure CD5 e CA19 oppure CD4 e CA20 etc...) eventualmente cambierà, solo per le giornate di svolgimento dell'attività fuori sede, la percentuale di rimodulazione economica se cambierà la casistica prevista dalla DGRV 740/2015 (es. se da diversa sede/stesso ente gestore si passa a stessa sede/stesso ente gestore).

9) la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente è prevista in particolare per eventuali attività aggiuntive rispetto a quelle standard indicate nell'Allegato A punto 6 della DGR 740/2015.

10) qualsiasi sostituzione di figure professionali (assistenziali ed educative con personale infermieristico o delle figure assistenziali con quelle educative e viceversa) in conformità a quanto indicato dall'allegato C della DGR n. 740/2015 punto (CD-DIS -au-1.1), deve essere comunicata e concordata tra le parti almeno 30 giorni prima dell'effettiva attuazione, salvo casi di emergenza, mantenendo il medesimo valore economico delle rette determinate come disciplinato nel presente articolo.

11) Al fine della liquidazione delle fatture l'Ente gestore dovrà inviare un prospetto in formato excel, concordato tra le parti, con la registrazione mensile delle presenze/assenze degli utenti certificate dal Coordinatore del Centro Diurno e conforme a quanto inserito nel Sistema gestionale Atl@nte. Solo per le progettualità attive nel mese di riferimento e alternative alla presenza in sede dovrà pervenire anche un report qualitativo con indicazione delle attività erogate. La non conformità delle fatture al prospetto in excel e al report con qualitativo di cui sopra comporterà la sospensione dei termini di pagamento.

Articolo 8 – Modalità di Fatturazione

L'Ente Gestore si impegna a:

1) emettere mensilmente all'AULSS 1 n. 2 fatture distinte in forma elettronica, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente e secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7, una con la

valorizzazione delle quote di rilievo sanitario e una con la valorizzazione delle quote di rilievo sociale così come definite nella DGRV 1301/2024, in applicazione del LEA ex art. 34 del DPCM 2017, e riferite ai progetti delle persone in carico nel mese di competenza e distinte per ambito distrettuale di provenienza delle persone;

2) ad applicare la normativa definita dal Ministero dell'Economia e Finanza in materia di acquisto di servizi e loro esecuzione verso le aziende del Servizio Sanitario Nazionale altresì in relazione al Nodo Smistamento Ordine NSO.

Le informazioni relative agli estremi identificativi degli ordini di acquisto verranno annualmente fornite dagli uffici preposti dell'AULSS per ognuno degli esercizi finanziari interessati dal presente Accordo contrattuale.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni rilevate a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

Articolo 9 – Misure di sicurezza

L'ente gestore si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente relativa alla tutela della salute delle persone frequentanti il Centro Diurno anche con riferimento al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 o sue varianti o in caso di eventuale futura emergenza sanitaria. Lo stesso obbligo è esteso anche per l'erogazione di prestazioni alternative e domiciliari.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'ente gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n°136 del 13/08/2010, come integrata dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010 e dalla delibera dell'ANAC n. 371 del 27/07/2022.

Letto, confermato e sottoscritto,

Belluno, lì _____

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

Allegato 1

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS N. 1 - DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO
EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE NEI CENTRI DIURNI PER PERSONE CON
DISABILITA' _____ DI _____ AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL
05.09.2017. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026**

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1- Dolomiti (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Belluno Via Feltre, n. 57, p.iva/c.f. 00300650256, nella persona del Commissario, legale rappresentante pro-tempore Dott. Giuseppe Dal Ben domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ Via _____, n. _____ p.iva/c.f. _____ nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto;

-l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;

-l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;

- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;

-l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs.n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurino l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- la tariffa comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico dell'Ente Locale, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia DGR 740 del 14/05/2015 e DGRV n. 1301 del 14.11.2024 nonché all'allineamento ai LEA, così come definiti dall'art. 34 del DPCM del 12/01/2017;

- il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per le seguenti Unità di Offerta (U.d.O.):

- a) _____, Via _____ n. _____ – Città _____ di n. _____ posti in virtù del provvedimento n. _____ del _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti della medesima U.d.O. in virtù del provvedimento n. _____ del _____
- b) _____, Via _____ n. _____ – Città _____ di n. _____ posti in virtù del provvedimento n. _____ del _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti della medesima U.d.O. in virtù del provvedimento n. _____ del _____
- c) _____, Via _____ n. _____ – Città _____ di n. _____ posti in virtù del provvedimento n. _____ del _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti della medesima U.d.O. in virtù del provvedimento n. _____ del _____
- d) _____, Via _____ n. _____ – Città _____ di n. _____ posti in virtù del provvedimento n. _____ del _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti della medesima U.d.O. in virtù del provvedimento n. _____ del _____
- e) _____, Via _____ n. _____ – Città _____ di n. _____ posti in virtù del provvedimento n. _____ del _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti della medesima U.d.O. in virtù del provvedimento n. _____ del _____
- per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 -Oggetto

Nelle Unità di Offerta Centro Diurno per persone con disabilità _____ accreditate vengono erogate le prestazioni sociosanitarie, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle

risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR e a carico delle risorse afferenti al Bilancio di parte Sociale approvate dai Comitati dei Sindaci dei Distretti di competenza in base alla provenienza dell'utente.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino per le attività non previste a carico del Fondo Sanitario Regionale per la Non Autosufficiente (allegato A della DGRV n. 740/2015);
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli utenti, descritte nel Documento Tecnico Integrativo A allegato al presente accordo contrattuale;
- pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale annuale con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli utenti, in ottemperanza di quanto disposto dal D. Lgs n. 117/2017, dalle linee guide per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019 e dalle indicazioni fornite dall'ANAC con Delibera n. 21 del 12 gennaio 2022.

Articolo 3- Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale aventi riflessi sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo A allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 4- Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5- Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6- Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.07.2025 e avrà scadenza al 31.12.2026, comunque non oltre la validità dei provvedimenti di accreditamento istituzionale.

E' obbligo del Soggetto Accreditato provvedere ad assicurare l'eventuale rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale di ciascuna Unità di Offerta durante la vigenza del presente Accordo Contrattuale e nel rispetto della tempistica stabilita da apposita normativa regionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'AccREDITAMENTO Istituzionale o di mancato rinnovo anche di una sola Unità di Offerta.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accREDITAMENTO, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGRV 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGRV 6/11/2012, n. 2201;

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accREDITAMENTO.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8- Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9- Modifiche ed integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10- Tutela dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo le disposizioni vigenti in materia.

Si impegnano a tutelare la riservatezza delle persone ospiti ai sensi dell'art. 5 della legge 05.06.1990 n. 135 recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS" e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché da regolamenti aziendali mediante conseguente atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali come da Regolamento 2016/679/UE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il soggetto accreditato è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Le parti si impegnano alla sottoscrizione dell'Accordo per la Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 il cui schema è allegato al presente accordo.

Articolo 11- Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente Belluno.

Articolo 12- Registrazione

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate A.E. n. 50395 del 2006.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 13- Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1- Oggetto, 2- Obblighi del Soggetto accreditato, 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11- Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS N. 1- DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO " _____"
EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE NEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON
DISABILITÀ " _____" DI _____ (_____) AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL
05.09.2017. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026**

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1- Dolomiti (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Belluno Via Feltre, n. 57, p.iva/c.f. 00300650256, nella persona del Commissario, legale rappresentante pro-tempore Dott. Giuseppe Dal Ben domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ Via _____, n. _____ p.iva/c.f. _____ nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto;

-l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;

-l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accREDITAMENTO istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;

- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;

-l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs.n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurino l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- la tariffa comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico dell'Ente Locale, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia DGR 740 del 14/05/2015 e DGRV n. 1301 del 14.11.2024 nonché all'allineamento ai LEA, così come definiti dall'art. 34 del DPCM del 12/01/2017;

- il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per la seguente Unità di Offerta (U.d.O.) Centro Diurno per persone con disabilità _____, Via _____, n. _____ CAP _____ Città _____ () per n. _____ posti in virtù del provvedimento n. _____ del _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ posti della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della DGRV n. _____ del _____ per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta Centro Diurno per persone con disabilità "Eureka", vengono erogate le prestazioni sociosanitarie, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR e a carico delle risorse afferenti al Bilancio di parte Sociale approvate dai Comitati dei Sindaci dei Distretti di competenza in base alla provenienza dell'utente.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino per le attività non previste a carico del Fondo Sanitario Regionale per la Non Autosufficiente (allegato A della DGRV n. 740/2015);
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli utenti, descritte nel Documento Tecnico Integrativo A allegato al presente accordo contrattuale;
- pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale annuale con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli utenti, in ottemperanza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 117/2017, dalle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019 e dalle indicazioni fornite dall'ANAC con Delibera n. 21 del 12 gennaio 2022.

Articolo 3- Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale aventi riflessi sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo B allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 4- Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5- Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6- Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.07.2025 e avrà scadenza al 31.12.2026; comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

E' obbligo del Soggetto Accreditato provvedere ad assicurare l'eventuale rinnovo dell'accreditamento istituzionale durante la vigenza del presente Accordo Contrattuale e nel rispetto della tempistica stabilita da apposita normativa regionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGRV 6/11/2012, n. 2201;

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8- Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9- Modifiche ed integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10- Tutela dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo le disposizioni vigenti in materia.

Si impegnano a tutelare la riservatezza delle persone ospiti ai sensi dell'art. 5 della legge 05.06.1990 n. 135 recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS" e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché da regolamenti aziendali mediante conseguente atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali come da Regolamento 2016/679/UE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il soggetto accreditato è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Le parti si impegnano alla sottoscrizione dell'Accordo per la Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 il cui schema è allegato al presente accordo.

Articolo 11- Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente Belluno.

Articolo 12- Registrazione

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate A.E. n. 50395 del 2006

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 13- Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1- Oggetto, 2- Obblighi del Soggetto accreditato, 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11- Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005